



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è autografa originale
Milano, 19 GIU. 2007
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VIII/ 004890 Seduta del 15 GIU. 2007

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSO Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Anna Bonomo**

Su proposta

dell'Assessore Giovanni Rossoni

Oggetto

PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE, NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI LIVELLI ECONOMICI E FUNZIONALI PER I QUALI È PREVISTO IL SOLO REQUISITO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (ART. 5, L.R. N. 22/2006)

Il Dirigente Ada Fiore

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTI

- ♦ l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- ♦ il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59", ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi e previo confronto con le autonomie locali;
- ♦ il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999 n. 144", come modificato dal d.lgs. 297/02, che attribuisce alle regioni la potestà normativa in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, demandando ad appositi atti la definizione delle relative modalità di attuazione;
- ♦ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 35 che disciplina l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale, ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro, riconoscendo tuttavia alle Province un importante ruolo nel modello di governo regionale, mediante l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative;

RICHIAMATO in particolare l'art. 5 della l.r. 22/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, provvedono all'avviamento a selezione di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale e con le modalità di seguito indicate:

- ♦ richiesta alla provincia competente per territorio;
- ♦ reclutamento autonomo, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia di competenza;

RILEVATA la necessità di definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni del personale di cui all'art. 5 della l.r. 22/2006, al fine di garantire un esercizio omogeneo delle funzioni in tutto il territorio regionale, attribuendo nel contempo alle province, in coerenza al principio di sussidiarietà, l'attuazione dei citati indirizzi operativi nell'ambito dei rispettivi ambiti territoriali mediante l'individuazione delle relative modalità applicative ed organizzative;

RILEVATO che le strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro hanno definito le procedure e le modalità operative per l'avviamento presso le pubbliche Amministrazioni delle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo di cui all'art. 16 della l. 56/87, Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

STABILITO in particolare, in coerenza a quanto previsto dalla citata normativa nazionale, che le pubbliche amministrazioni la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di più province o in tutto il territorio regionale, ove non procedano autonomamente, presentano specifica richiesta di avviamento a selezione della competente Unità Organizzativa alla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale;

RICHIAMATA la DGR n. 3811 del 20 dicembre 2006 "Determinazioni in merito all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro", nonché la DGR n. 4524 del 19 aprile 2007 "Piano di attività 2007-



2009 e regolamento organizzativo dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro di cui all'art. 11 della L.R. n. 22/2006, in attuazione della DGR n. 3811/2006";

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell'Unione delle Province Lombarde;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le procedure e le modalità operative per l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (art. 16 della l. 56/87 e art. 5 della l.r. 22/2006), Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le province dispongano l'attuazione degli indirizzi operativi di cui al punto 1) individuando per i rispettivi territori le opportune modalità applicative ed organizzative;
3. di stabilire, in coerenza a quanto previsto dalla normativa nazionale, che le pubbliche amministrazioni la cui giurisdizione amministrativa è ricompresa in quella di competenza di più province o in tutto il territorio regionale, ove non procedano autonomamente, presentano specifica richiesta di avviamento a selezione alla competente Unità Organizzativa della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.



IL SEGRETARIO

Anna Bonomo

U.O. Attuazione delle riforme

Lo Dirigente

A. F. F.

Allegato "A" alla D.G.R. n. del

Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo -l.r. n° 22/2006 (art. 5.

L'art. 16 della legge n° 56/87 prevede che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici non economici (ivi compresi gli enti locali e le aziende sanitarie locali) possono effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, di personale da inquadrare nei livelli economico-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, a condizione che lo stesso sia in possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

La Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006 all'art. 5 stabilisce che la Giunta Regionale con proprio provvedimento, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi le Pubbliche Amministrazioni.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all'avviamento a selezione ai sensi dell'art 16 L. 56/87, la Pubblica Amministrazione esperisce gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del decreto legislativo n° 165 del 30.3.2001, verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art 33 del medesimo decreto delegato, in possesso della stessa qualifica professionale. Le Province e le altre Pubbliche Amministrazioni, pertanto, dovranno, ai sensi della DGR 2211 del 29 marzo 2006, raccordarsi con l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro per una verifica relativa alla presenza di personale eventualmente collocato in disponibilità.

MODALITA' DI AVVIAMENTO

La Pubblica Amministrazione interessata può procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.

Ove non proceda autonomamente:

- la Pubblica Amministrazione, la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di un solo Centro per l'Impiego, presenta specifica richiesta di avviamento a selezione direttamente allo stesso Centro per l'Impiego;
- la Pubblica Amministrazione, la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di più Centri per l'Impiego della stessa Provincia, presenta specifica richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego avente sede nel capoluogo di Provincia;
- la Pubblica Amministrazione, la cui circoscrizione amministrativa è compresa in quella di competenza di Centri per l'Impiego di Province diverse, o in tutto il territorio regionale, presenta specifica richiesta di avviamento a selezione alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale.

Gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base della graduatoria dei candidati che abbiano presentato la domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate individuate dalla Provincia o dalle Pubbliche Amministrazioni e indicate nell'avviso pubblico.

Possono essere avviati a selezione tutte le persone prive di occupazione e, limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche persone occupate in possesso della qualifica richiesta.

L'avviso pubblico di offerta di lavoro deve indicare:

1. il numero dei lavoratori da assumere;
2. la sede di lavoro;
3. i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
4. le quote di riserva ove previste (riserva di posti a favore di militari volontari congedati dalle FF.AA ex art.18 d.lgs. 215/01; mobilità; LSU - art. 45, comma 8 della L.144/99);
5. la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
6. la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
7. le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
8. il trattamento economico e normativo applicato;
9. i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
10. la data della pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
11. la modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
12. la presentazione di ricorsi e relativi termini.

L'avviso pubblico dovrà rimanere esposto per un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi. La Pubblica Amministrazione provvede alla divulgazione dell'avviso pubblico di offerta di lavoro mediante l'affissione nei propri albi, rimettendone copia a tutti i Centri per l'Impiego e utilizzando anche i mezzi di informazione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

I criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione, ovvero alla individuazione degli aventi diritto all'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni sono redatte sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

1. anzianità di disoccupazione (fino ad un massimo di 24 mesi)
2. carico familiare
3. età anagrafica

1) Anzianità di disoccupazione

L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.Lgs. 181/00, così come modificato dal D.Lgs. 297/02.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art 2 comma 6 del D.Lgs. 181/00, viene attribuito un punto fino ad una anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari a 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione, così come determinata dal D.Lgs. 181/00, come sostituito dal D.Lgs. 297/02, non vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell'anzianità di disoccupazione.

Il calcolo della anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

2) Carico familiare

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi (risultanti nello stesso stato di famiglia) fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.

Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.	punti 5
Per ogni familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili ad IRPEF.	punti 10
Per nucleo monoparentale:	
- con familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;	punti 10
- con familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili ad IRPEF.	punti 20

3) Età anagrafica

Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura. Per ogni anno d'età viene assegnato 1 punto.

In caso di parità di punteggio prevale:

- la maggiore età;
- in caso di ulteriore parità: chi ha più punteggio di carico familiare;
- in caso di ulteriore parità: chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000.

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Saranno accettate domande di candidatura esclusivamente se presentate dal diretto interessato. Non sono ammesse deleghe.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il Centro per l'impiego competente o la Pubblica Amministrazione, se ha provveduto autonomamente, compila una graduatoria riferita alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri e i punteggi sopra individuati.

La graduatoria viene resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nel pubblico avviso.

Vengono avviati a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati dall'Ente e che hanno dato la disponibilità per quell'offerta.

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati e sarà riutilizzabile anche al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato all'assunzione ovvero nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta entro 10 giorni dall'assunzione.

Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria la Pubblica Amministrazione deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, da determinarsi in base alle dichiarazioni di qualifica, categoria o profilo professionale.

Le operazioni di selezione devono effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinanzi a una commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione e tenderà ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri lavoratori avviati.

Esito delle selezioni ed assunzione in servizio

L'Amministrazione e gli Enti interessati procedono a nominare in prova i lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell'ordine di avviamento a selezione e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico.

Su richiesta dell'ente richiedente, si provvede alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione, o accettato la nomina, o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, ovvero il cui rapporto di lavoro si sia interrotto nei 10 giorni successivi all'assunzione. In tali casi si provvede ad ulteriori avviamenti utilizzando la stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, fino alla copertura dei posti richiesti. La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare al Centro per l'impiego di provenienza l'esito della selezione, nonché l'eventuale rinuncia della persona avviata, provvedendo a dare comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio ai sensi della Legge 296/06 (art. 1, commi 1180 e ss.).

Gli avviati a selezione a tempo determinato, che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio.

Gli avviati a tempo indeterminato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, perdono lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/00, come modificato dal D.Lgs. 297/02.

In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell'intera Regione per un periodo di tre mesi, anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.

I lavoratori risultati inidonei non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione per un periodo pari a tre mesi.

Ai fini e per gli effetti appena rilevati, costituisce giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio militare/civile, richiamo alle armi, maternità obbligatoria e facoltativa, congedi parentali, casi di limitazione della mobilità personale, contratto di lavoro dipendente o assimilato, attività di lavoro autonomo, corso di formazione professionale, tirocinio formativo, il mancato rispetto da parte della Pubblica Amministrazione dei termini di comunicazione e/o di effettuazione delle prove di idoneità.

Assunzioni per motivi d'urgenza

Nei casi in cui sussista urgente necessità, la Pubblica Amministrazione può procedere all'assunzione diretta di lavoratori per rapporti di lavoro di durata non superiore ai trenta giorni, dandone e motivata comunicazione al Centro per l'impiego interessato nei termini di legge.

Si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero ritenuto idoneo in precedente prova selettiva, anche presso altra amministrazione, sempre che il precedente rapporto di lavoro non sia terminato con un giudizio negativo motivato.

